

SETTORE

MANOVRE

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AGOSTO”

RIFERIMENTI

- DL 14.8.2020, n. 104

IN SINTESI

Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 15.8.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Agosto”.

In aggiunta alle novità riguardanti:

- *l'ulteriore rateizzazione del 50% delle somme relative a versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. “Decreto Rilancio”;*
- *la proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020;*

si segnala:

- *l'introduzione di uno specifico contributo a fondo perduto a favore delle imprese della ristorazione e degli esercenti in centri storici con turisti esteri;*
- *la proroga al 31.1.2021 della moratoria dei finanziamenti alle PMI;*
- *l'introduzione di un "bonus pubblicità" per gli investimenti nel settore sportivo;*
- *l'introduzione di una nuova rivalutazione dei beni d'impresa / partecipazioni (con possibile rilevanza fiscale meno "costosa" rispetto alle precedenti).*

Nell'ambito del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 **in vigore dal 15.8.2020**, sono contenute una serie di specifiche disposizioni collegate all'emergenza COVID-19.

Oltre alle specifiche disposizioni relative:

- alla ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al 50% delle somme relative ai versamenti prorogati al 16.9.2020 ad opera del c.d. "Decreto Rilancio"
- alla proroga al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020), a favore dei soggetti ISA, del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP;
- all'ulteriore differimento del termine di sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010, ecc. in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020 (anziché 31.8.2020), con conseguente differimento del termine di pagamento al 30.11.2020;
- al "bonus canoni locazione"

il Legislatore ha previsto ulteriori novità, di seguito sintetizzate.

INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO VENDITORI "PORTA A PORTA" - Art. 9

Al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell'emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un'**indennità onnicomprensiva pari a € 1.000**.

Tale nuova indennità:

- **non è cumulabile** nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito descritte;
- **non è cumulabile** con l'indennità di cui all'art. 44, DL n. 18/2020 ("Fondo per il reddito di ultima istanza");
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- è erogata dall'INPS, **previa domanda**, nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).



Il comma 8 dell'art. 9 in esame dispone che **dal 31.8.2020 non è più possibile richiedere le indennità** di cui agli artt. 78, 84, 85 e 98, DL n. 34/2020.

LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI

L'**indennità onnicomprensiva pari a € 1.000** è riconosciuta a favore di:

- **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali**;
- **lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali**;

che:

- hanno **cessato involontariamente** il rapporto di lavoro **tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020**;
- **non sono titolari di pensione**, né di **rapporto di lavoro dipendente**, né di **NASPI**, al 15.8.2020.

La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali** che, cumulativamente, sono:

- **titolari, tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato** nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
- **titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale** nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno 30 giornate**;
- **non titolari, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente**.

STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI "PORTA A PORTA"

La medesima **indennità onnicomprensiva pari a € 1.000** è inoltre riconosciuta a favore di:

- lavoratori **dipendenti stagionali** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
 - hanno **cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020**;
 - abbiano **svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate** nel medesimo periodo;
- lavoratori **intermittenti**, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano **svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate** tra l'1.1.2019 e il 17.3.2020;
- lavoratori **autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, che:
 - **tra l'1.1.2019 e il 29.2.2020** siano stati **titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222, C.c.;
 - **non hanno un contratto in essere** al 15.8.2020.Gli stessi, per tali contratti, devono essere **già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito** nello stesso arco temporale di **almeno un contributo mensile**;
- **incaricati alle vendite a domicilio (venditori "porta a porta")** di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
 - **con reddito 2019** derivante dalle medesime attività **superiore a € 5.000**;
 - **titolari di partita IVA attiva**;
 - **iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020**;
 - **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.



I predetti soggetti possono fruire dell'indennità in esame **a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano:**

- **titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
- **titolari di pensione**.

LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO

L'**indennità onnicomprensiva pari a € 1.000** è riconosciuta anche a favore dei **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**:

- con **almeno 30 contributi giornalieri** versati nel 2019, cui deriva un **reddito non superiore a € 50.000** e non titolari di pensione;

ovvero

- con **almeno 7 contributi giornalieri** versati nel 2019, cui deriva un **reddito non superiore a € 35.000**.

INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI - Art. 12

È **estesa al mese di giugno 2020 l'indennità pari a € 600** già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, **a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **già "attivi" alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività**.

L'indennità in esame:

- non concorre alla formazione del reddito;
- non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;

- è erogata **previa apposita domanda / autocertificazione** attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / suddette indennità.

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'ordine cronologico di presentazione.



I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell'indennità in esame non devono presentare un'ulteriore domanda per il mese di giugno 2020.

INDENNITÀ COVID-19 SOGGETTI ISCRITTI A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE - Art. 13

Nell'ambito del c.d. "Decreto Cura Italia" l'art. 44 ha istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza COVID-19, hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020 sono state previste le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi iscritti nelle Casse previdenziali private.

In particolare si rammenta che, al ricorrere delle specifiche condizioni previste, è stata riconosciuta un'indennità di € 600 per il mese di marzo.

L'art. 78, DL n. 34/2020 ha **esteso la spettanza dell'indennità anche per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che** il soggetto interessato, alla data di presentazione della domanda, **non sia titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato / pensione.**

Ora, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dal citato art. 78, **ai soggetti già beneficiari dell'indennità** di cui al DM 29.5.2020, la medesima indennità **è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 nella maggior misura di € 1.000.**

I **liberi professionisti** iscritti agli Enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui al citato D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), **che non hanno già beneficiato** dell'indennità di cui al predetto DM 29.5.2020, possono **richiedere il riconoscimento dell'indennità di € 1.000 per il mese di maggio**, considerando quale **termine temporale per la cessazione dell'attività il 31.5.2020** (anziché il 30.4.2020).

Per l'accesso all'indennità i predetti soggetti **devono presentare apposita domanda entro e non oltre il 14.9.2020.**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE - Art. 58

Al fine di **sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione** ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo **finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, **di filiere agricole e alimentari**, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle **imprese**:

- **in attività alla data del 15.8.2020;**
- con uno dei seguenti **codici attività prevalente**

56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.29.10	Mense
56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale

Il contributo, da richiedere presentando un'istanza secondo le modalità che saranno fissate da un apposito DM:

- spetta **a condizione che** l'ammontare del **fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a**

giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Tale condizione **non riguarda** i soggetti che hanno **iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019**, che possono richiedere il **contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;

- è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:
 - il **pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda**, a fronte della **presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati**, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
 - la corresponsione del **saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento**, che deve essere **effettuato con modalità tracciabile**.

Il comma 6 dell'art. 58 prevede che:

- **per l'accesso al beneficio**, il richiedente è tenuto a **registrarsi alla piattaforma digitale, denominata "Piattaforma della ristorazione"**, messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;
- con un apposito DM **sarà determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al beneficio** e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.

Il contributo:

- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
- è **alternativo** / non cumulabile con il **contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri** di cui all'art. 59 (di seguito esaminato).

Salvo che il caso costituisca reato, l'**indebita percezione del contributo** comporta:

- il **recupero dello stesso**;
- la **sanzione pari al doppio del contributo non spettante**.

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI - Art. 59

È riconosciuto un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti:

- **esercenti attività d'impresa di vendita di beni / servizi al pubblico**;
- nelle **zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto **presenze turistiche di cittadini esteri** nelle seguenti misure:
 - per i **Comuni capoluogo di provincia**, in numero **almeno 3 volte superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni;
 - per i **Comuni capoluogo di Città metropolitana**, in numero **pari o superiore a quello dei residenti** negli stessi Comuni.

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'**intero territorio dei Comuni** in esame;

- un **fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020** (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) **inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019**.

L'ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019	Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000	15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	10%
Superiori a € 1.000.000	5%

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

- **non inferiore a € 1.000** per le persone fisiche / **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai **soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.7.2019**, ai quali il contributo è riconosciuto **a prescindere dal fatturato / corrispettivi**;
- **non superiore a € 150.000**.

Come previsto per il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:

- va richiesto presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
- è corrisposto dall'Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell'indennità.

Come sopra evidenziato il contributo in esame **non è cumulabile** con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all'art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE - Art. 62

Con l'art. 61, comma 1, DL n. 34/2020 il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (**aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA** sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) **non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà**, in base alla disciplina comunitaria.

Ora, introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 61 è disposto che, **in deroga** a quanto sopra esposto, i predetti aiuti **possono essere concessi alle micro e piccole imprese** di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 **che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019** ai sensi del medesimo Regolamento, **purché** le stesse, **alternativamente**:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

FONDO GARANZIA PMI - Art. 64

Modificando l'art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l'**accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali** (precedentemente l'accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI - Art. 65

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI,

come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.



Ora, il comma 1 dell'art. 65 dispone che **il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.**

Per le **imprese che alla data del 15.8.2020** risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno** previste dal comma 2 del citato art. 56, **la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità**, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, **possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020**, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Il comma 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, **il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive** di cui al medesimo art. 56, comma 8, **decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.**

Anche la **sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza** alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è **prorogata al 31.1.2021.**

SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE - Art. 71

Con l'art. 106, DL n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Ora l'art. 71 dispone che le citate disposizioni sono **applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020** (anziché entro il 31.7.2020).

RIMBORSI PER PAGAMENTI ELETTRONICI - Art. 73

Al fine di dare attuazione al c.d. "cashback" previsto dall'art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ai sensi dei quali è previsto il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, **a favore delle persone fisiche "private"** maggiorenni residenti in Italia **che effettuano "abituamente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**, il Legislatore dispone ora che il MEF, sentito il Garante per la Privacy,

emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni, prevedendo, tra l'altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.

INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI - Art. 74

Con l'art. 44, DL n. 34/2020 è stato introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 - 31.12.2020, anche in leasing, un **veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1**:

- con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
- con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

Ora l'art. 74 in esame incrementa il fondo destinato a tale contributo e **rivede alcuni parametri** come di seguito esposto:

- per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0 - 20	€ 2.000
21 - 60	€ 2.000
61 - 90	€ 1.750
91 - 110	€ 1.500

- per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 g/km	Contributo
0 - 20	€ 1.000
21 - 60	€ 1.000
61 - 90	€ 1.000
91 - 110	€ 750

NUOVO CONTRIBUTO INSTALLAZIONE "COLONNINE DI RICARICA" VEICOLI ELETTRICI

Con riferimento all'ulteriore incentivo di € 750, da utilizzare in forma di credito d'imposta entro 3 anni, per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche / muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in condivisione / sostenibile è ora precisato che lo stesso è **riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse stanziare** (€ 5 milioni per il 2020). Il MEF con un apposito Decreto definisce le modalità attuative anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.

Va infine evidenziato che il comma 3 dell'art. 74 in esame **istituisce un fondo** (€ 90 milioni per il 2020), finalizzato all'**erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività d'impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES**. Con apposito Decreto il MISE stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il contributo in esame **non è cumulabile** con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

“BONUS CANONI LOCAZIONE” - Art. 77

Le disposizioni relative al “bonus canoni locazione” hanno esteso lo stesso anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive) e previsto l'irrelevanza dell'ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per l'accesso al beneficio anche a favore delle strutture termali.

ESENZIONE IMU - Art. 78

Dopo aver disposto, con l'art. 177, DL n. 34/2020, l'esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è ora disposto che non è dovuta la seconda rata imu 2020 con riferimento:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
 - agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
 - agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.
- I commi 3 e 4 dell'art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE - Art. 79

Il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10, DL n. 83/2014, è riconosciuto **nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019** (in generale, per il 2020 e 2021).

Detto credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali** prevista dal comma 3 del citato art. 10.

Tra i possibili beneficiari della nuova agevolazione sono **ora ricompresi anche**:

- le **strutture che svolgono attività agrituristica** di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli **stabilimenti termali** di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le **strutture ricettive all'aria aperta**.

"ESTENSIONE" NUOVA DETRAZIONE 110% - Art. 80

Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 119, DL n. 34/2020 per la fruizione della nuova detrazione del 110% è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.

Modificando il comma 15-bis del citato art. 119 il Legislatore dispone ora che **per le unità immobiliari di categoria A/9** (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) **l'esclusione dalla detrazione opera soltanto se le stesse non sono aperte al pubblico**.

CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO - Art. 81

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l'effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);

spetta un **credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall'1.7 al 31.12.2020.**



Sono **escluse** le sponsorizzazioni nei confronti dei **soggetti che applicano il regime forfetario** di cui alla Legge n. 398/91.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 1 milione.

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Il bonus in esame spetta:

- a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI - Art. 84

Per il 2020, è previsto l'incremento di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui all'art. 1, comma 106, Finanziaria 2006.

BONUS VIAGGIO - Art. 90

Con riferimento al c.d. "Bonus viaggio", introdotto dall'art. 200-bis, DL n. 34/2020, è prevista:

- l'estensione del beneficio anche agli **appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19**;
- la possibilità di utilizzare tale beneficio entro il 31.12.2020 per gli spostamenti mediante taxi / noleggio con conducente.

Si rammenta che il bonus in esame consiste in un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta e in misura non superiore a € 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi / noleggio da conducente persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei Comuni capoluoghi di Città metropolitane / capoluoghi di provincia.

Tale bonus:

- non è cedibile;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
- non rileva ai fini del computo del valore ISEE.

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO CARTA DEI GIORNALI - Art. 96, comma 2

Per il 2020, con la modifica dell'art. 188, DL n. 34/2020, è previsto a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) il riconoscimento di un **credito d'imposta pari al 10%** (anziché all'8%) della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto di carta per la stampa delle testate edite.

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020 - Art. 97

Novità relative all'ulteriore rateizzazione (massimo 24 rate, prima rata entro il 16.1.2021) limitatamente al 50% delle somme dei versamenti prorogati al 16.9.2020 dal c.d. "Decreto Rilancio"

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020 - Art. 98

Novità relative al differimento al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020) del termine di versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP a favore dei soggetti ISA.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI - Art. 99

Novità relative all'ulteriore differimento al 15.10.2020 della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento (con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020).

RIVALUTAZIONE DEI BENI COOPERATIVE AGRICOLE - Art. 106

L'art. 136-bis, DL n. 34/2020, riconosce alle cooperative agricole e loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche ex art. 2514, C.c., la possibilità di rivalutare i beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. "immobili merce"), fino a concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 84, TUIR.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Ora, la possibilità per le cooperative agricole di rivalutare i beni non è più subordinata all'autorizzazione della Commissione UE, bensì al rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

MAGGIORAZIONE EX-TASI - Art. 108

Con la modifica del comma 755 dell'art. 1, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), è previsto che dal 2020 i Comuni possono aumentare l'aliquota massima IMU dello 0,08% (la precedente disposizione prevedeva l'aumento dell'1,06% fino all'1,14%) in sostituzione della maggiorazione TASI dello 0,8% (prevista nel 2015 e riconosciuta fino al 2019) dall'art. 1, comma 28, Legge n. 28/2015.

PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP - Art. 109

È prevista, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza COVID-19, la proroga dell'esonero (ex art. 181, DL n. 34/2020) a favore dei pubblici esercizi di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico nel **periodo 1.5 - 31.12.2020** (anziché 1.5 - 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97.

Si rammenta che il predetto esonero è riconosciuto anche ai titolari di concessione / autorizzazione concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 - 30.4.2020.

RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D'IMPRESA / PARTECIPAZIONI - Art. 110

È riproposta una **nuova rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2020** e riguarda i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2019** (**non è previsto**, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione **debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea**).

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è **riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dall'esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, **dal 2021**) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva **pari al 3%** (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, **1.1.2024**), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate in un massimo di 3 rate di pari importo** entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2019, 2020 e 2021.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 7 trovano applicazione, "*in quanto compatibili*", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004. In particolare la rivalutazione può quindi essere effettuata anche da parte di società di persone / ditte individuali.

RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE 2020 - Art. 112

È previsto, limitatamente al 2020, il **raddoppio (da € 258,23 a € 516,46)** del valore dei beni ceduti / servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito imponibile** ex art. 51, comma 3, TUIR.

■